

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.P.S.C

### COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF (2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 161/CGF – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Massi Dr. Franco, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### 1) **RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/PADOVA DEL 30.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 165/C dell’1.4.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 165/C dell’ 1.4.2008 ha inflitto alla società Calcio Padova S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per aver i propri sostenitori rivolto espressioni di natura razzista nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, inflitte seguito gara Verona/Padova del 30.3.2008.

Avverso tale provvedimento società Calcio Padova S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’ 1.4.2008 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.4.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI DEO GUIDO SEGUITO GARA ANCONA/SALERNITANA DEL 6.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C dell'8.4.2008)

Con preannuncio di reclamo del 9.4.2008 la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 15.4.2008, un'ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che:

1) le parole pronunciate dal Di Deo non erano rivolte alla terna arbitrale bensì al compagno di squadra che, facendosi ammonire, era finito nella lista dei diffidati;

2) pur volendo considerare la frase pronunciata dal Di Deo rivolta agli ufficiali di gara, la sanzione inflitta risulta eccessiva non rivestendo le parole in questione i connotati dell'ingiuria o dell'irriguardoso;

e, in conclusione, si chiedeva, in via principale l'annullamento della delibera inerente la squalifica per due giornate al calciatore Di Deo e, in subordine, la riduzione della squalifica ad una gara effettiva.

All'odierna camera di consiglio compariva il Segretario Generale della società ricorrente, nella persona del signor Sergio Leoni, sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava le tesi difensive espresse in atti.

Stante la palese infondatezza delle questioni addotte a sostegno della tesi difensiva; visto l'art. 19 comma 4 lett. A) C.G.S. che prevede la squalifica *“per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”*;

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO DEL POTENZA S.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE E OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto la società Potenza Sport Club S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008 con il quale, in relazione alla gara Potenza/Gallipoli del Campionato di Calcio Serie C1, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione consistente nell'obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, con decorrenza immediata, nonché l'ammenda di €10.000,00.

Le sanzioni venivano irrogate per atti di violenza di particolare gravità avvenuti sia prima che durante l'evento sportivo, in quanto il Giudice Sportivo ha rilevato che: *“dalla valutazione di tali episodi emerge in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità oggettiva della società Potenza, alla quale va addebitata la condotta omissiva della totale mancanza di collaborazione da parte dei propri dirigenti nella prevenzione e nella interdizione dei fatti stessi, nonché l'attiva partecipazione agli episodi di violenza verbale e fisica di addetti al servizio d'ordine il cui controllo e coordinamento ricade nelle competenze della società stessa. Tale accertata responsabilità va conseguentemente sanzionata non solo per la particolare gravità dei fatti, ma anche in considerazione della potenziale reiterabilità dei comportamenti addebitati”* (così deciso nel Com. Uff. n. 169/C del 10.4.2008).

L'Associazione appellante, con diversi motivi di impugnativa, eccepiva l'incongruità della pronuncia, l'eccessiva e spropositatezza delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, la sussistenza di svariate e significative circostanze attenuanti, valutabili ai sensi degli artt. 13 e 14 C.G.S., nonché di autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi.

La società Potenza Sport Club S.r.l. richiedeva pertanto di accogliere il ricorso e per l'effetto:

- commutare la sanzione dell'obbligo di disputa di due gare effettive a porte chiuse in ammenda, ovvero, in via subordinata, ridurre la sanzione medesima ad una sola giornata;
- diminuire l'ulteriore ammenda di €10.000,00.

La Corte, letti i motivi del ricorso, ritiene che le motivazioni della decisione impugnata devono ritenersi immuni dai vizi lamentati, anche con riferimento alla congruità delle sanzioni inflitte, e conformi ai principi espressi con le recenti decisioni di cui al Com. Uff. n. 94/CGF (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007).

La decisione impugnata è peraltro in linea con i precedenti richiamati dal ricorrente.

Deve invero ritenersi che il Giudice Sportivo abbia adeguatamente considerato tutti gli elementi previsti dagli artt. 13, 14 e 18 C.G.S. in relazione al concreto svolgimento degli accadimenti contestati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Potenza S.C. di Potenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 23 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete